COMUNE DI PONSACCO	
(Provincia di Pisa)	
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE	
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO COMUNALE	
 "CENTRALE" – CAMPO DI CALCIO "SUSSIDIARIO" IMPIANTI	
 SPORTIVI "I POGGINI" – CIG: 7811517BBE	
 IMPORTO:	
L'anno il giorno del mese di	
 Avanti di me DottSegretario Generale del Comune di	
 Ponsacco, autorizzato a rogare gli atti nei quali il Comune è parte, ai sensi	
 dell'art.97 comma4 lett. C) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti	
Locali – D.Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti	
 Il sig, nato a il	
domiciliato presso la sede dell'Ente, che interviene a questo atto non in	
proprio, ma nella sua esclusiva qualità diivi domiciliato per la	
carica, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti	
dall'art. 107 comma 3 lett. C) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli	
Enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, nonchè del vigente Regolamento Comunale	
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;	
-dall'altra parte il sig nato a	
il il quale agisce non in proprio, ma in nome e per	
conto della (Società contraente)	
di seguito indicata come "Società" con sede	
legale in, via, codice fiscale e Partita IVA n,	
nella sua qualità di	

(in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese)	
 La Società interviene al presente atto in	
 proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (in	
seguito indicato come "Raggruppamento") costituito fra la medesima in	
 qualità di Capogruppo e le altre società:	
 legale, Codice fiscale e	
p.IVA, mandante;	
legale, Codice fiscale e	
p.IVA, mandante;	
 giusto atto costitutivo del Raggruppamento a rogito del notaio (se per atto	
pubblico) Dr del	
n di Rep. e n. di Racc, che in	
copia conforme all'originale è conservata agli atti dell'Amministrazione.	
PREMESSO	
- che con determina n del, del Responsabile del	
Settore 1 si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al	
servizio in oggetto da affidare in concessione e ad approvare tutta la	
documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;	
- che in data è stata pubblicata la relativa procedura di gara	
aperta sulla piattaforma START, fissando la scadenza in	
data;	
- che con determina n del del Responsabile	
 del Settore 1, sono stati approvati i Verbale/i delle operazioni relative allo	

svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione della	
concessione alla Società/al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese	
costituito da (mandataria) e da	
(mandante),(mandante);	
- che è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva	
della/e Società ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in	
capo alla Società/alle società che costituiscono il Raggruppamento di cause	
ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;	
- che si procede alla sottoscrizione del presente contratto in pendenza di	
ricevere l'esito dei controlli antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011,	
sottoponendo il presente contratto a clausola risolutiva espressa qualora dagli	
stessi emergano situazioni ostative alla contrattazione con la Pubblica	
Amministrazione;	
- che la Società/il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva a	
garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;	
Tutto ciò premesso, i predetti Signori comparenti previa ratifica a conferma	
 della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente	
 contratto, convengono e stipulano quanto appresso:	
 ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	
Oggetto della concessione è la gestione ed uso degli impianti sportivi	
 comunali di proprietà dell'Amministrazione Comunale:	
•Stadio "Centrale" e Campo di calcio "Sussidiario" situati in Viale della	
Rimembranza;	
•Impianti sportivi "I Poggini" situati in via Buozzi.	
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto	

previsto:	
- nel Capitolato descrittivo prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che	
firmato dalle parti si allega al presente contratto quale "Allegato".	
- nell'offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul	
Sistema telematico Start firmata digitalmente da che è	
conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione.	
ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL	
CONTRATTO	
La concessione oggetto del presente contratto ha durata di cinque anni	
decorrenti dal giorno di stipula dello stesso.	
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della	
concessione per ulteriori quattro anni ai sensi del co. 5 dell'art. 63 del Codice	
previo avviso da comunicarsi per iscritto al concessionario, almeno trenta	
giorni prima della scadenza del contratto. L'Impresa concessionaria è	
impegnata ad accettare tale eventuale rinnovo alle condizioni del contratto	
originario, salva l'eventualità di revisione del Piano Economico Finanziario	
per rideterminare le condizioni di equilibrio al verificarsi di fatti non	
riconducibili al concessionario, ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 50/2016.	
ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE	
Il valore totale della concessione è stimato in € 3.768.840,00 oltre IVA se	
dovuta nei termini di legge, per l'intera durata della concessione pari a	
cinque anni, oltre quattro anni di rinnovo. Il Concessionario ha diritto ad	
introitare tutti i ricavi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo oltre al	
Contributo comunale come da offerta presentata in sede di gara in ribasso	
rispetto all'importo posto a base di gara pari ad € 70.000,00 all'anno al netto	

di IVA se dovuta nei termini di legge.	
ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA	
SOCIETA'	
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla	
Società se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e	
preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle	
condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le	
modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o	
rimborsi di sorta.	
ART. 5 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE	
Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà	
richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.	
Lgs. 50/2016.	
ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del	
Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto	
applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e	
dall'Offerta tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara.	
(in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresa) Le prestazioni di cui al	
presente sono eseguite da	
Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al RTI indicate in	
fase di partecipazione alla gara sopra riportate potranno subire variazioni in	
sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle effettive attività	
richieste dall' Amministrazione, sulla base delle esigenze che si	
manifesteranno durante l'esecuzione del contratto.	

ART. 7 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA	
SOCIETA'	
Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:	
- Il Direttore all'esecuzione del contratto per l'Amministrazione	
 <u> </u>	
- La/Il Signor/a quale responsabile dell'attività	
 contrattuale per la Società.	
In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio	
collaborano per la gestione delle attività contrattuali.	
Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per	
 l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale	
scopo la Società fornisce i seguenti recapiti	
 ART 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
Il concessionario, quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, ha	
diritto ai proventi derivanti dalla gestione degli impianti in oggetto oltreché al	
contributo comunale che sarà liquidato in quota bimestrale entro il giorno 10	
del mese successivo alla scadenza del bimestre, per un importo di euro	
(/), quota parte del corrispettivo di €	
per l'intero periodo di durata della	
concessione, oltre IVA se dovuta nei termini di legge, secondo il ribasso	
 percentuale offerto dalla Società nell'offerta economica presentata su	
START, che, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante della	
stessa Società.	
Nessun contributo intercorre tra il gestore ed il Comune per i periodi nei quali	
 i servizi previsti dal presente atto risultino in toto sospesi per effetto di	
	f .

interventi indifferibili di manutenzione straordinaria, messa a norma od in	
conseguenza di eventi eccezionali, così come disposto dal Comune o dalle	
competenti Autorità.	
Parimenti, nessun risarcimento è dovuto al gestore, anche nel caso in cui la	
conseguente chiusura dell'impianto sportivo sia concomitante con il	
calendario di attività del gestore medesimo.	
I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario intestato a	
, presso l'Istituto di credito, IBAN	
La Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento è/sono tenuta/e ad	
assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le	
transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n.	
136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:	
- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente	
commessa, dai quali verranno effettuati i pagamenti del canone a favore	
dell'Amministrazione, sono i seguenti:	
1) Banca Filiale di, con codice IBAN;	
2) Banca Filiale di, con codice IBAN;	
- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:	
codice fiscale;	
;	
La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni	
relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli	
stessi.	
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente	

contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a	
consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti	
 bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione	
posta in essere, il seguente codice CIG:	
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno	
eseguiti mediante addebito sul c/c bancario dedicato anche in via non	
 esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso	
Agenzia , con codice IBAN o tramite un diverso conto	
corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente	
commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro	
7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua	
 prima utilizzazione.	
Nel caso in cui le transazioni inerenti il pagamento del canone per la presente	
concessione non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con	
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla	
presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione	
del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.	
 ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI	
L'Amministrazione può verificare il regolare andamento dell'esecuzione del	
contratto da parte della Società/Raggruppamento potendo eseguire in	
qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio	
avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi	
documenti allegati e richiamati.	
Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste	
 == = =================================	

in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché	
le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi	
dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati	
della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.	
Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità	
previste dalla legge e dal presente contratto.	
L'Amministrazione si riserva altresì di provvedere periodicamente:	
- alle verifiche della regolarità contributiva acquisendo il documento unico di	
regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che	
costituiscono il Raggruppamento, attestante la regolarità in ordine al	
versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli	
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.	
- alle verifiche della regolarità fiscale mediante controllo presso l'Agenzia	
delle Entrate di riferimento della Società.	
Nel caso in cui, nel corso delle verifiche suddette, si rilevino irregolarità	
contributive e/o fiscali, l'Amministrazione potrà segnalarle alla Società	
attribuendo un termine di massimo 15 giorni per ottenere chiarimenti in	
merito mediante PEC/raccomandata. Trascorso il termine dalla data della	
 richiesta del chiarimento senza che l'Amministrazione abbia ottenuto	
riscontri oggettivi a quanto contestato o questi siano carenti, la stessa	
provvederà ad avviare le procedure previste dalla legge e ad incamerare parte	
della cauzione definitiva per un importo corrispondente a quanto dovuto per	
l'irregolarità riscontrata, con obbligo di reintegro da parte dello stesso.	
ART. 10 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
Penali	

L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali	
osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del	
contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente	
contratto.	
La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire	
giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.	
Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni	
o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare una	
penale in misura variabile tra € 500,00 e € 7.000,00 sulla base della gravità	
dell'inadempienza riscontrata e salvo il diritto di pretendere il risarcimento	
dell'eventuale ulteriore danno provocato.	
Il termine di pagamento della penale verrà indicato nel provvedimento di	
sanzione. Qualora non venisse rispettato il termine di pagamento e/o	
l'ammontare della penalità, sarà prelevato dal deposito cauzionale.	
Dopo l'applicazione di n penalità, l'Amministrazione potrà procedere	
alla risoluzione del contratto così come previsto di seguito.	
Risoluzione	
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali,	
da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle	
prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del	
D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del	
contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:	
- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri	

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non	
esclusiva alla presente commessa pubblica;	
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
- in caso di subappalto non autorizzato;	
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/01 (attività	
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving	
door); In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del	
presente articolo: resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del	
D.Lgs. n. 50/2016;	
- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della	
cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad	
un nuovo affidamento.	
Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.	
L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e	
penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno	
motivato la risoluzione.	
ART. 11 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO	
(Nel caso di richiesta di subappalto in fase di gara) è ammesso il subappalto,	
nei limiti del % del valore complessivo della concessione,	
limitatamente a così come da richiesta formulata dalla	
Società in sede di offerta.	
Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 e 174 del	
D.Lgs. 50/2016.	
La Società che intende avvalersi del subappalto deve presentare	

all'Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. RESPONSABILITÀ ART. 12 **OBBLIGHI** \mathbf{E} **DEL CONCESSIONARIO** La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto della concessione con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento della stessa e della disciplina dei propri dipendenti. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, può attribuire un

termine di massimo 15 giorni al fine di accertare l'integrale adempimento	
degli obblighi predetti. Decorso il termine suddetto, l'Amministrazione si	
riserva di procedere alla risoluzione del contratto.	
La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative	
al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme	
previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i	
procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e	
dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica	
in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni	
eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di	
terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della	
prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.	
La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei	
documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante	
l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo	
18.	
La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei	
propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37	
del D.Lgs. 81/2008.	
Il concessionario dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni	
anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere	
in regola con le disposizioni di cui all'art. 1 53 comma 16 ter del D. Lgs. N.	
165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,	
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione	

del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i	
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta	
attraverso i medesimi poteri".	
Il concessionario dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale	
preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal	
Codice di comportamento adottato da questo Ente con atto n.	
del, pubblicato sul sito dell'Amministrazione, e	
che dichiara di conoscere ed accettare.	
Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe d'uso stabilite	
dall'Amministrazione comunale e da questa approvate.	
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA	
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha	
costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016	
mediante n del, con la quale si	
costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della	
Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro	
(/00).	
(nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità)	
L'importo è ridotto dl 50% in quanto la Società è in possesso della	
Certificazionecosì come risulta dal certificato	
presentato in copia conforme all'originale e	
conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.	
(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva	
previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016)	
 L'Importo della cauzione sarà ridotto del % in quanto la Società è in	

possesso di , così come risulta dalla documentazione	
presentata in copia conforme all'originale e conservato agli atti	
dell'Amministrazione.	
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è	
progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del	
D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite	
massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.	
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato	
a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli	
adempimenti e obblighi contrattuali.	
 In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del	
deposito cauzionario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli	
obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è	
prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che	
l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per	
l'applicazione delle penali e per le inadempienze sulla regolarità contributiva	
e/o fiscale riscontrate di cui all'art. 10. Qualora l'ammontare della garanzia	
dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra	
causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di	
30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata	
dall'Amministrazione.	
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.	
ART. 14 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI	
 La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per	

qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in	
conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di	
cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i	
funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in	
proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di	
eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.	
ART. 15 – COPERTURE ASSICURATIVE	
Il concessionario ha stipulato una polizza di assicurazione per la	
responsabilità civile RCT/RCO per danni causati a terzi per un importo non	
inferiore a € 2.000.000,00. L'aggiudicatario stipulerà inoltre polizza	
assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del	
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,	
verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi, per una somma assicurata	
non inferiore ad € 500.000,00. La polizza suddetta contiene l'impegno	
dell'assicurazione a provvedere alla formalizzazione della proposta	
liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 45	
(quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante,	
della documentazione completa per l'eventuale risarcimento.	
A tal proposito l'originale della polizza: RCT/RCO della Compagnia	
assicurativa n. del	
è stata consegnata in data odierna	
all'Amministrazione, ovvero prima dell'affidamento del servizio/fornitura dei	
beni qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso	
contratto. Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la	
permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle	

quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata. Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento") relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, di Titolare, nomina qualità Società Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento. Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili. Si precisa che la nomina a responsabile avrà

validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare	
e si considererà revocata a completamento dell'appalto. La Società, in quanto	
Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei	
documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante	
l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte	
le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.	
In particolare si impegna a:	
- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3	
lett. a);	
- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla	
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett.	
b);	
- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett.	
c);	
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento	
per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);	
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative	
adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò	
sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare	
seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3	
lett. e);	
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di	
cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);	
- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è	
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie	

esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);	
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni	
•	
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del	
Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni,	
realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi	
 incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);	
 - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività	
oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,	
comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita,	
 anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di	
trattamento non consentito o non conforme;	
- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;	
 - predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta	
ciò appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli	
adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.	
ART. 17 - RECESSO CONTRATTUALE	
Il recesso è regolato dall'art. 176 del Codice degli appalti.	
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI	
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per	
quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di	
registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto	
conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai	
corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di	
bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso	

d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico	
della parte che ne richiederà la registrazione.	
ART. 19 - NORME DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le	
norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.	
ART. 20 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro	
di Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
ART. 21 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI	
DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig.	
dichiara di approvare specificatamente le clausole	
di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e	
pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 13 (Obblighi e	
responsabilità del concessionario), 15 (Responsabilità e risarcimento dei	
danni), 17 (Coperture assicurative), 21 (Recesso contrattuale) e 22 (Foro	
competente).	